



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2009 (26.02)
(OR. en)**

6573/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0193 (COD)**

**SOC 118
SAN 29
CODEC 193**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti(Parte prima)/Consiglio EPSCO
n. prop. Com:	13983/08 SOC 575 SAN 217 CODEC 1285 - COM(2008) 637 final + COR 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta presentata dalla Commissione in quattro riunioni, durante le presidenze francese e ceca. Il 17 dicembre 2008 il Consiglio è stato informato dalla presidenza francese in merito alle discussioni già svolte¹.

¹ Doc. 16599/08

Dopo le discussioni sostanziali sulla proposta della Commissione svoltesi a livello di gruppo, la presidenza ritiene utile che i ministri tengano un dibattito orientativo su talune questioni fondamentali esposte nella parte IV in appresso.

In questa fase le delegazioni hanno riserve generali di esame sulla proposta, mentre BE e NL hanno formulato riserve. DK, FR, MT e UK hanno formulato riserve di esame parlamentare.¹

II. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, essa estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane; le altre modifiche più importanti sono le seguenti:

- una duplice base giuridica (che aggiungerebbe l'articolo 141 sulla parità di trattamento tra donne e uomini, introdotto dal trattato di Amsterdam, all'attuale articolo 137 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori);
- l'obbligo di fruire di sei settimane di tale congedo dopo il parto mentre è possibile fruire delle altre settimane prima o dopo il parto;
- il diritto di essere reintegrate nello stesso posto di lavoro o in un posto equivalente;
- il diritto della lavoratrice a chiedere al datore di lavoro, già durante il congedo di maternità, una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro; il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione tale richiesta ma può rifiutarla;

¹ Gli ultimi risultati dei lavori delle riunioni del gruppo figurano nei documenti 6223/09 e 6858/09.

- l'enunciazione delle disposizioni sull'onere della prova (con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso).

Va inoltre rilevato che la proposta della Commissione rientra nel "pacchetto conciliazione" che contribuirà a una migliore conciliazione tra vita professionale, privata e familiare; in questo contesto le parti sociali europee conducono negoziati su talune disposizioni relative al congedo familiare, escluso il congedo di maternità.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DELLE DISCUSSIONI DEL GRUPPO

Sebbene si siano dette favorevoli agli obiettivi della proposta, ossia la protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici e la parità di trattamento tra donne e uomini, le delegazioni ritengono che alcune misure proposte dalla Commissione debbano essere attentamente esaminate. In questo contesto, hanno anche fatto riferimento alla grande varietà di prassi nazionali per quanto riguarda il congedo di maternità. Le delegazioni ritengono in particolare che debbano essere attentamente esaminati i seguenti aspetti della proposta:

- **la durata del congedo di maternità e i motivi per estendere il congedo riservato unicamente alla madre**; alcune delegazioni hanno in particolare sottolineato che anche i padri svolgono un importante ruolo nella vita familiare, per cui non intendono estendere il congedo riservato unicamente alla madre;

- **chi dovrebbe decidere sul calendario del congedo di maternità?** Mentre la proposta della Commissione lascerebbe alle lavoratrici una notevole libertà di scelta del calendario del loro congedo di maternità (nonostante il congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto), la maggioranza delle delegazioni ritiene che alcuni limiti debbano o possano essere stabiliti per vari motivi, tra cui la protezione della salute della lavoratrice gestante e del bambino (periodi di congedo obbligatori prima o dopo il parto), la prevedibilità della pianificazione del congedo di maternità (per il datore di lavoro, la lavoratrice e i sistemi di sicurezza sociale che di norma versano l'indennità di maternità) nonché per evitare situazioni in cui la lavoratrice fruisca di una considerevole parte del congedo di maternità prima del parto. In particolare, molte delegazioni preferiscono stabilire norme a livello nazionale;
- **l'impatto sulla situazione delle donne nel mercato del lavoro** poiché il congedo di maternità più lungo e altre modifiche alla direttiva (quale la migliore protezione dopo il congedo di maternità) potrebbero compromettere la situazione delle lavoratrici nel mercato del lavoro in generale;
- i costi **di bilancio** e gli altri costi risultanti dalle modifiche proposte.

IV. QUESITI PER IL DIBATTITO ORIENTATIVO

La presidenza suggerisce pertanto che i ministri tengano un dibattito orientativo in base ai seguenti quesiti:

1. I ministri convengono sulla necessità di rivedere la direttiva attuale e sull'estensione del diritto al congedo di maternità da 14 a 18 settimane? Se sì, in quali circostanze?
2. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire, nella legislazione nazionale, alcuni limiti o condizioni riguardo al calendario del congedo di maternità?

3. Un'ulteriore estensione del congedo di maternità avrebbe conseguenze negative ed eventualmente peggiorerebbe la situazione delle donne nel mercato del lavoro?

 4. L'obiettivo generale della direttiva può essere raggiunto combinando i due obiettivi (salute e sicurezza e migliore conciliazione tra vita professionale, privata e familiare), così che le due basi giuridiche siano rispecchiate in un unico testo?
-